

# *Pressing del Mip sui riscatti*

DI NICOLA MONDELLI

Ferme, in alcuni casi da sei anni, nelle scuole le domande pensionistiche di riscatto e di ricongiunzione. A distanza di due anni dalla circolare n. 55 del 9 settembre 2004 emanata dall'Inpdap, ancora non sono state trasmesse tutte le istanze presentate dal personale scolastico presso le scuole di appartenenza a decorrere dal 1° settembre del 2000.

A sollecitare nuovamente lo sblocco delle pratiche è il ministero della pubblica istruzione.

È opportuno che i Csa, i centri dei servizi amministrativi, facciano opera di sensibilizzazione perché la situazione venga sanata al più presto, inviando all'istituto nazionale di previdenza, «senza indugio», le eventuali domande giacenti presso le istituzioni scolastiche.

È questo il tenore della nota trasmessa nei giorni scorsi dal direttore generale della direzione generale per il personale della scuola del Mpi, Giuseppe Cosentino, ai direttori degli uffici scolastici regionali.

Con l'espressione senza indugio, il ministeroso fa interprete delle legittime lamentele tanto dell'Istituto di previdenza quanto del personale interessato a che il corso delle pratiche non si abbandonato a se stesso. E ciò soprattutto in relazione a una esatta determinazione della posizione contributiva

sia ai fini pensionistici che dell'indennità di buonuscita del personale che cessa dal servizio.

La mancata trasmissione delle domande di riscatto dei servizi o dei periodi riscattabili quali, per esempio, il servizio non di ruolo prestato nella scuola o in altra pubblica amministrazione, senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria; il periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica della nomina a tempo indeterminato non coperto da retribuzione; i periodi di aspettativa di cui alla legge 26/1980 chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all'estero; il diploma universitario conseguibile con un corso non inferiore a due anni e non superiore a tre; il corso di laurea di studi universitari per l'acquisizione del diploma di laurea; il dottorato di ricerca svolto al di fuori di un rapporto di lavoro pubblico; la durata del corso legale di studi svolto presso le Accademie di Belle Arti, e delle domande di ricongiunzione di eventuali servizi prestati alle dipendenze di privati, oltre a costituire un danno economico per l'ente di previdenza, rende incerto il possesso dei requisiti contributivi richiesti per il trattamento pensionistico di anzianità e non consente di determinare in modo definitivo l'ammontare della pensione. (riproduzione riservata)